



Ministero dell'istruzione e del merito

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot. 9335 del 10/08/2016 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. **Paolo CARPINIELLO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione n. 71111 rilasciata in data 16/02/2021 dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessato *“il diritto all'insegnamento nel settore Gestione di Affari (Administrarea afacerilor)”*;

VISTA la nota n. 40527 del 26/11/2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è *“condizione necessaria, ma non sufficiente”* per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del TAR, sezione III bis, n. 1050 pubblicata il 27/01/2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessato e quello italiano, prescindendo dai riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE all'interno dell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

VISTO che l'Amministrazione ha emesso provvedimento di diniego, prot. n. 619 del 10/05/2021, nei confronti dell'istante, considerando come *“irregolarità grave non sanabile”* la



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

presenza di certificato - Nivel 1 n. 63 rilasciato dall'Università "DIMITRIE CANTEMIR" il 24/07/2015, per la sessione di esami di luglio 2015 – identico per data e numero di protocollo a quello di altri richiedenti;

CONSIDERATO che il decreto di diniego emesso da questa Amministrazione è stato oggetto d'impugnazione da parte dell'interessato, con la conseguente pronuncia della sentenza TAR n. 9387/2021 che ha disposto l'annullamento del diniego per la sola la classe di concorso A-45;

CONSIDERATA, altresì, la sentenza TAR, sezione III bis, n. 5737 pubblicata in data 09/05/2022, che ha disposto che questo Ministero debba ottemperare alla sentenza del TAR n.9387/2021 sopra richiamata;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alle citate Sentenze;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessato, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

VISTO il decreto direttoriale prot. n.1956 del 11.08.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 11363 del 20.06.2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Caserta, ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessato presso l'ITE "A. Gallo" di Aversa (CE);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario:

- Laurea Specialistica in "Economia Aziendale", conseguita presso la Seconda Università degli studi di Napoli in data 18.07.2008;

b) titolo professionalizzante: *Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II 2014/15 e 2015/2016* - rilasciati rispettivamente con n. 63 del 24/07/2015 presso l'Università



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

“DIMITRIE CANTEMIR” di Tirgu Mures (Romania), e con n. 825 del 28/10/2016 presso l'Università di “PITESTI” (Romania)

posseduto dal cittadino italiano sig. **Paolo CARPINIELLO**, nato a Villaricca (NA - ITALIA), il 1° marzo 1983, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso:

A045 SCIENZE ECONOMICO - AZIENDALI

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca